

l'incidente domestico colpisce prevalentemente la donna, ancora destinataria della attività che si svolgono fra le mura domestiche;

il dato terribile delle morti e delle lesioni invalidanti pone un doppio problema di pari opportunità: *a)* la necessità di offrire alla donna, anche fra le mura domestiche, condizioni di sicurezza garantite alle attività svolte dall'altro sesso; *b)* la necessità di offrire alle casalinghe, in termini di sicurezza, le stesse opportunità offerte alle altre donne che svolgano attività al di fuori delle mura domestiche;

tenuto conto del numero dei morti e delle invalidità derivanti dagli incidenti domestici, l'avvio di specifiche politiche finalizzate alla sicurezza ed il reperimento di adeguati finanziamenti in realtà costituirebbero un enorme risparmio —

se non ritenga che la materia degli incidenti domestici offra profili di specifica competenza del Ministero delle pari opportunità;

in caso affermativo, se non ritenga di dover avviare politiche mirate alla sicurezza nell'ambito domestico, per favorire pari opportunità effettive alle donne che lavorano fra le mura di casa rispetto non solo agli uomini, ma alle stesse donne che svolgono attività esterne che, in quanto tali, godono dell'applicazione di normative che garantiscano misure di sicurezza.

(3-03218)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MESSA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

le persone affette da Hiv, in Italia, sono oltre centomila;

nel 2002 le nuove infezioni sono state circa quattromila;

oltre cinquemila sono *multidrug resistant* —:

quali iniziative intenda assumere per contrastare ancora più efficacemente il virus dell'Hiv. (4-09503)

GIANNI MANCUSO, GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 533 ha dato attuazione alla direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, fissando un termine di tempo massimo per la utilizzazione degli impianti di allevamento a box singoli e posta fissa, costruiti prima del 1° gennaio 1994, al 31 dicembre 2003;

con nota prot. n. 600.10/24495/PA/4073 del 22 gennaio 1999 la Direzione Generale del Dipartimento Alimenti, Nutrizione, Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della salute, aveva a suo tempo chiarito ufficialmente a regioni e province autonome, oltre che alle categorie interessate, che alla data ultima citata del 31 dicembre 2003 « non sono ammissibili deroghe sulla base delle norme vigenti »;

questo sistema d'allevamento è stato ritenuto già a suo tempo particolarmente cruento dal Comitato Scientifico Veterinario europeo per le sue condizioni di immobilizzazione e per l'anemia indotta ai vitelli cosiddetti « a carne bianca »; in Italia — terzo produttore europeo dopo Francia e Olanda — vengono allevati circa 470 mila di questi animali ogni anno;

con nota n. 33533/50.03.62 del 14 luglio 2003 la regione Veneto-Dirigente del Servizio Sanità Animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ha diffuso un « atto d'indirizzo » con il quale si « ribadiva che non si debba procedere all'applicazione delle sanzioni previste (da 1.500 a 9.000 euro, sospensione dell'attività da uno a tre mesi in caso di reiterazione) per quegli allevatori che

stanno finendo il ciclo produttivo di animali introdotti prima del 31 dicembre 2003, e che dimostrano di aver iniziato i lavori di adeguamento di quelle strutture non a norma »;

con nota dell'Assessore alla Sanità datata 7 ottobre 2003, la regione Lombardia « in riferimento alle numerose istanze inoltrate da parte delle Associazioni di categoria "per evitare battute d'arresto alla economia agro-zootecnica", ritenute valide le motivazioni addotte », impartisce le seguenti disposizioni: « di concludere il ciclo di allevamento entro il 31 agosto 2004 » per gli allevamenti che entro il 1° dicembre 2003 hanno dichiarato alla Asl « la loro volontà di adeguare l'allevamento » oppure « la loro volontà di cessare l'attività di allevamento al termine del ciclo di allevamento in atto ». Secondo una stima questa deroga interessa il 21 per cento degli allevamenti ovvero quasi 800 impianti;

la regione Piemonte, altrettanto importante per questo tipo di produzione, non ha concesso alcuna deroga alla nor-

mativa nazionale ed europea, informando a tempo dovuto gli allevatori delle modifiche necessarie ma non riuscendo ad evitare, di fatto viste le decisioni delle vicine regioni, una distorsione della concorrenza;

già due anni fa secondo stime, in Germania era stato adeguato al 100 per cento degli impianti mentre in Italia si era ad appena il 20 per cento —:

quali iniziative intendano adottare per garantire uniforme applicazione al decreto legislativo n. 533 del 1999 sul territorio nazionale. (4-09531)

---

**Apposizione di una firma  
ad una interrogazione.**

L'interrogazione a risposta scritta Cazzaro n. 4-09464, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 marzo 2004, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Sandi.